

del territorio nazionale con circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008.

Un provvedimento che ai sensi dell'art. 5 del codice della strada il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha il potere di impartire ai Prefetti.

Una direttiva che i funzionari delle Prefetture hanno il dovere di osservare anche in qualità di organi periferici del Ministero dell'Interno (D.P.R. n. 180 del 3 aprile 2006, art. 1, comma 1).

In conformità alle disposizioni del codice della strada e alle direttive dei Ministeri richiamati, evidenziamo le decisioni di accoglimento delle **Prefetture di Ancona, Gorizia, Prato e Torino** le quali hanno accolto i ricorsi presentati richiamando i provvedimenti del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riconoscendo l'illegittimità dei verbali emessi a carico di proprietari di autocaravan per accertamenti consistenti nell'aver sostato ove vige un divieto specifico alle autocaravan oppure una riserva di sosta ad altre categorie di veicoli. Vi sono anche uffici territoriali del Governo (Prefetture), come quelle di **Savona** e di **Bolzano** che hanno mutato il loro orientamento, dapprima respingendo i ricorsi e successivamente ottemperando alle direttive sopracitate ed archiviando i verbali impugnati: in parole povere il Prefetto ha richiamato i funzionari inadempienti.

Di contro, alcuni funzionari delle Prefetture di **Belluno, Brescia, Grosseto, Imperia, Livorno, L'Aquila, Massa-Carrara, Nuoro, Trento, Venezia e Verona** non ritengono di uniformarsi alle linee guida sulla circolazione e sosta delle autocaravan, respingendo i ricorsi proposti da parte di proprietari di autocaravan illegittimamente sanzionati.

Quale esempio encomiabile qui riproduciamo la decisione adottata dalla Prefettura di Gorizia perché evidenzia l'equiparazione delle autocaravan agli altri veicoli, spingendosi sino a ritenere illegittima l'ordinanza con cui l'ente proprietario della strada aveva disposto il divieto di sosta alle autocaravan.

A fronte della persistente attività omissiva da parte di alcuni funzionari delle suddette Prefetture, il Ministero dell'Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati investiti delle richieste da parte dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e dai parlamentari in merito all'omessa applicazione di direttive ministeriali, al fine di evitare la futura instaurazione di contenziosi con oneri per i cittadini e la stessa Pubblica Amministrazione.

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Gorizia

Classifica n. 2009/2768 IL DIRIGENTE DELL'AREA III

VISTO il sommario processo verbale n. 21594/2009/P del 11/04/2009, allegato;
VISTO il ricorso del sig. Gastone CENGIA;
VISTE le controdeduzioni del Comando verbalizzante;
RITENUTA l'illegittimità dell'ordinanza con cui il Comune di Grado ha disposto il divieto della sosta delle auto-caravan nelle aree differenti a quella ad esse riservate, in quanto essi sono veicoli al pari di tutti gli altri quando non siano in assetto di campeggio. L'art. 7 c.d.s., difatti, consente la limitazione in parola nei confronti di determinate categorie di veicoli nel solo caso previsto dalla lettera b) del primo comma, non ricorrendo nella fattispecie in esame. L'organo accertatore, invece, confonde il termine utenti (utilizzato dall'art. 6 e richiamato dalla lettera a) del predetto comma) con quello di tipologia di veicoli;
VISTA la legge 24/11/1981, n. 689, nonché il d.l.vo 30/04/1992 n. 285;

DECRETA

Il verbale in premessa è ARCHIVIATO.

Gorizia, 11 gennaio 2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
MARTINO MARIANO
Martino MARIANO

AL SIG. CENGIA GASTONE
VIA BELLINI 17
36030 LUGO DI VICENZA (VI)

ALLA POLIZIA MUNICIPALE
GRADO (GO)

15.01.2010
L'incaricato sostituto
[Signature]